



Provincia di Como

SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

AUTORIZZAZIONE N. 86 / 2019

OGGETTO: DITTA ECO RENDERING SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FENEGRÒ, VIA BERINA 5/A E IMPIANTO SITO IN FENEGRÒ, VIA BERINA 4. ESITO DELL'ISTRUTTORIA TECNICA PER L'APPROVAZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI AL P.D. N. 7/A/ECO DEL 1/02/2013, AI SENSI DELLA PARTE II DEL D.LGS 152/06 E S.M.I..

IL DIRIGENTE

VISTI:

- Il Reg. (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009;
- Il Reg. (CE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011 e smi;
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la D.G.R. n. 8831 del 30 dicembre 2008;
- la D.G.R. n. 2970 del 2 febbraio 2012;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la Legge 15 maggio 1997 n. 127;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- il D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di competenza regionale ai sensi della medesima norma;
PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

RICHIAMATI:

- il provvedimento dirigenziale n. 65/A/ECO del 14/11/2012 di questa Provincia con il quale è stata rinnovata l'AIA, ai sensi della parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla ditta ECO RENDERING SRL per l'impianto in Comune di Fenegrò, via Berina n.4;
- il provvedimento dirigenziale n. 7/A/ECO del 1/02/2013 di questa Provincia con il quale è stata riesaminata la suddetta AIA e interamente sostituito l'allegato tecnico alla medesima, ai sensi della parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il provvedimento dirigenziale n. 140/A/ECO del 02/05/2016 di questa Provincia di modifica non sostanziale della suddetta AIA ai sensi della parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ATTESO che il SUAP di Lomazzo ha trasmesso, con nota n.7665 del 13/11/2018, la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA presentata dal Sig. Farioli Giorgio in qualità di Rappresentante Legale della società ECO RENDERING S.R.L.;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dall'Azienda di cui trattasi, pervenuta con nota SUAP n.8227 del 04/12/2018, in riscontro alle richieste formulate da questo Settore con nota prot.43385 del 21/11/2018;

VISTI infine i contenuti della relazione finale di verifica ispettiva svolta presso l'impianto di che trattasi, trasmessa da ARPA con propria nota prot. 32826 del 01/03/2018;

ATTESO che da tale relazione si evince la necessità di procedere all'aggiornamento dell'Allegato Tecnico all'autorizzazione integrata ambientale vigente;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici del Settore Ecologia e Ambiente, precisando che:

- le modifiche richieste dal gestore sono da considerarsi non sostanziali in base ai criteri di cui all'art. 5 comma 1 lettera l) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e della DGR 2970 del 2 febbraio 2012;
- la descrizione delle modifiche non sostanziali all'autorizzazione integrata ambientale è riportata nell'allegato A, approvato con il presente atto;
- nel medesimo allegato A sono state recepite le proposte di aggiornamento formulate da ARPA nella relazione finale dell'ultima visita ispettiva svolta nel 2018 presso l'impianto di cui trattasi;
- ferme restando le prescrizioni riportate nel medesimo allegato A, l'istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole alle modifiche non sostanziali;
- ai sensi dell'art.29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

E' fatta salva comunque la possibilità da parte dell'Autorità competente di

disporre il riesame nei casi previsti dall'art.29-octies comma 4 del D.Lgs 152/06

- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative, ad eccezione di quelle esplicitamente modificate con il presente atto, restano invariate rispetto a quanto riportato nel P.D. n. 7/A/ECO del 1/02/2013 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Lomazzo, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

1. di approvare l'allegato A al presente provvedimento quale esito dell'istruttoria per la modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto IPPC sito in comune di Fenegrò, Via Berina n.4 gestito dalla Società ECO RENDERING SRL, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.5 dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel P.D. n. 7/A/ECO del 1/02/2013 e s.m.i. che si intendono qui integralmente richiamate qualora non espressamente variate nel presente atto;
3. di stabilire, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, che la domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione e in ogni caso entro 10 anni dal rilascio del P.D. n. 7/A/ECO del 1/02/2013;
4. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro.

DISPONE

1. Di far salve eventuali competenze autorizzative e concessorie spettanti ad altri soggetti pubblici in ordine alla realizzazione delle opere in progetto;
2. La notifica del presente atto al SUAP di Lomazzo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;
3. La messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici provinciali e comunali.

DÀ ATTO

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della

Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Lì, 14/02/2019

IL DIRIGENTE
BINAGHI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

**Allegato A all'esito dell'istruttoria tecnica per l'approvazione della modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n. 56/2016 del 20/12/2016.****Ditta:** Eco Rendering Srl**Sede legale:** Comune di Fenegrò, Via Berina 5/A**Ubicazione impianto:** Comune di Fenegrò, Via Berina 4**1. Descrizione della variante non sostanziale.**

La variante all'autorizzazione in essere riguarda:

1. sostituzione dell'abbattitore ad umido mono stadio con un impianto a biofiltrazione di ultima generazione a presidio del camino E1bis;
2. convogliamento dell'aspirazione proveniente dalla zona di ricevimento materiale non più nello scrubber monostadio e nel cogeneratore ma esclusivamente nel biofiltro;
3. chiarimenti in merito alle capacità produttive di progetto dell'impianto IPPC;
4. modifica della prescrizione E.1.3 punto 11;
5. ampliamento e modifica lay-out per introduzione nuovi spogliatoi con docce, realizzazione nuovo ingresso, nuovo piazzale per transito mezzi e nuovo piazzale manutentivo a presidio del termodistruttore;

2. Modifiche all'allegato tecnico dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n. 7/A/ECO del 1 febbraio 2013 e s.m.i.2.1 A fronte delle opere edili in progetto, la tabella A.1.1 è modificata come segue:**Tabella A.1.1: Impianto industriale**

Superficie totale	Superficie coperta	Superficie scoperta impermeabilizzata	Superficie scoperta drenante (a verde o con ghiaia)	Anno inizio attività	Anno ultimo ampliamento superfici attività
10.573 m ²	2.329,05 m ²	5.022,95 m ²	3.221 m ²	1970	In corso

(*) Così come definita all'art.2, comma 1, lettera f) del Regolamento Regionale n. 4 recante la disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.

2.2 La tabella B.1 viene scorporata nelle tabelle B.1a e B.1b riportate di seguito:**Tabella B.1a: Capacità produttiva del complesso IPPC, riferita al prodotto finito**

Prodotto finito	Capacità di progetto		Capacità di esercizio anno 2017	
	calcolata su 16 h/g	calcolata su 24 h/g	t/a	t/g
Farine e grassi animali	44,8 t/g 16.352 t/a	67,2 t/g 24.528 t/a	4.315,5	13,9

**Tabella B.1b:** Capacità produttiva del complesso IPPC, riferita alle materie prime in ingresso

Materia prima	Capacità di progetto		Capacità di esercizio anno 2017	
	calcolata su 16 h/g	calcolata su 24 h/g	t/a	t/g
sottoprodotti di origine animale (categoria 1, 2 e 3)	112 t/g 40.880 t/a	168 t/g 61.320 t/a	10.581,8	34,1

Le capacità produttive riferite al prodotto finito e alle materie prime in ingresso riportate nelle due tabelle precedenti sono calcolate tenendo conto dei seguenti aspetti:

- l'impianto ha una capacità massima di lavorazione pari a 7 t/h di materia prima in ingresso (sottoprodotti di origine animale);
- la materia prima ha un contenuto medio di umidità pari al 60% circa;
- l'impianto ha un limite temporale di funzionamento autorizzato pari a 16 h/gg per 365 gg/anno, come da prescrizione E.1.3.11. La capacità giornaliera potrà variare unicamente nei casi previsti da tale prescrizione.

2.3 Il paragrafo B.2 viene aggiornato nelle parti in grassetto:

“L'azienda dichiara che le materie prime utilizzate per la trasformazione sono definite nell'art.4 del Regolamento CE 1069/2009 come “materiale di categoria 1, 2 e **3**”, pertanto tali materie rientrano nell'ambito della normativa sanitaria sopra citata e non sono caratterizzate da specifico nome chimico e classe di pericolosità. Le materie prime e le caratteristiche dello stoccaggio sono riassunte nella Tabella B.2:

Tabella B.2/a: materie prime in ingresso all'azienda (le quantità sono riferite all'anno 2017)

Materia prima	Quantità (t/a)	Stato fisico	Quantità specifica (Kg/ton)**	Modalità di stoccaggio	Quantità massima stoccata	Area ricezione materia
sottoprodotti di origine animale (categoria 1, 2 e 3)	10581,8	solido	2.452	vasche in acciaio inox	*	al coperto con area circostante pavimentata

(*) il materiale in ingresso non viene posto in stoccaggio ma, date le caratteristiche stesse della materia prima (carcasse animali) viene lavorato immediatamente o al massimo nelle 24 ore successive.

(**) kg materia prima in ingresso/t prodotto finito

2.4 Il capitolo C.1 “Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento” è modificato nelle parti in grassetto:

C.1 Emissioni in atmosfera sistemi di contenimento

Le emissioni derivano dal processo di frantumazione e cottura del materiale in ingresso e dalle caldaie che producono vapore.

I principali inquinanti presenti nel processo produttivo sono rappresentati da:

- polveri totali (PTS);
- aldeidi;
- ossidi di azoto (NO_x);



- monossido di carbonio (CO);
- Ammoniaca (NH₃);
- COT;

Le caratteristiche delle emissioni in atmosfera sono riportate nei seguenti paragrafi.

C.1.1 Emissioni in atmosfera

Ad oggi nello stabilimento sono presenti 3 punti dei quali:

- **E1 bis: emissione associata al nuovo biofiltro che sarà installato per la depurazione dell'aria ambiente del locale materie prime e frantumazione, in sostituzione dello scrubber monostadio che sarà contemporaneamente dismesso.**
- E4 (è l'unione dei punti emissivi E1, E3): Questo punto emissivo è finalizzato al solo campionamento olfattometrico, non a quello chimico. Allo scopo di migliorare l'allontanamento di eventuali odori non eliminati dal processo di deodorazione, i **due** punti di emissione di cui sopra sono stati convogliati in un unico camino in acciaio inox, opportunamente dimensionato, e con punto di emissione posto a 20 m di altezza. I **due** singoli punti di prelievo sono stati però mantenuti al fine di qualificare i flussi emissivi prima del loro miscelamento: la commistione dei due flussi d'aria avviene a valle dei sistemi di abbattimento già esistenti. Ognuno dei **due** condotti è dotato di una serranda d'intercettazione che è tenuta chiusa quando il relativo impianto di aspirazione è in fase di manutenzione.
- E5: emissione associata all'impianto di cogenerazione; l'aria aspirata dal deposito automezzi è utilizzata come aria comburente nel cogeneratore.

Di seguito la tabella riassume le caratteristiche relative agli inquinanti e agli eventuali sistemi di abbattimento adottati.

Tabella C.1.1: Emissioni delle singole attività autorizzate

EMISSIONE	PROVENIENZA Descrizione	DURATA h/g	TEMP. (°C)	INQUINANTI	SISTEMI DI ABBATTIMENTO	ALTEZZA CAMINO	SEZIONE CAMINO
E4 attività IPPC	E1 - Cappe e aria ambiente locale cottura	16 h (24h in casi eccezionali)	14	PTS, aldeidi	scrubber a torre	20 m	1,327 m ²
	E3 – Cappe locale cottura e vapori cuocitore	16 h (24h in casi eccezionali)	200/280	NO _x , CO, COT, NH ₃ , PTS	Termodeodoratore (Termodistruttore)		
E5 attività IPPC	Cogeneratore – aria proveniente dal deposito automezzi	24 h	180-350	NO _x , CO, SO ₂ , COT, PTS, HCl NH ₃	De-Nox	20 m	0,158 m ²
E1bis attività IPPC	Aria ambiente locale materie prime e frantumazione	24 h	Amb.	PTS, Aldeidi, TOC, H ₂ S, NH ₃ , emissioni odorogene	Biofiltro	2,5 m	10x16 m

C.1.2 Sistemi di abbattimento e di contenimento

Le caratteristiche dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni sono riportate di seguito:



Tabella C1.2/a – Sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera

Sigla emissione	E1	E1bis	E3	E5
Portata di esercizio (Nm ³ /h)	14.400	18.900	14.350	4.500
Portata max di progetto (m ³ /h)	16.000	21.000	28.000	10.532
Tipologia sistema di abbattimento	Abbattitore ad umido triplo stadio	Biofiltro	Termodeodoratore (Termodistruttore)	De-Nox
Inquinanti abbattuti	PTS, aldeidi	PTS, aldeidi, TOC, H₂S, NH₃, emissioni odorigene	COV	NO _x , NH ₃
Rendimento medio garantito (%)	80%	95%	90%	85%
Rifiuti prodotti dal sistema	400-500 kg/g	1 m³/g di percolato	0	0
Riciclo effluente idrico	75 mc/h	-	NO	N.A.
Perdita di carico	Nd	Nd	NO	200 mm c.a.
Consumo d'acqua (m ³ /h)	0,01 m ³ /h	2-5 m³/g	NO	NO
Gruppo di continuità	SI	NO	NO	NO
Sistema di riserva	NO	NO	NO	NO
Trattamento acque e/o fanghi di risulta	Smaltimento esterno	Smaltimento esterno	NO	N.A.
Manutenzione ordinaria	2 ore/sett	1-2 ore/sett	1 ora/sett	10 ore/anno
Manutenzione straordinaria	10 ore/anno	5 ore/anno	40 ore/anno	Non definibile
Sistema di monitoraggio in continuo	Non presente	Non presente	Non presente	Non presente

L'impianto di post-combustione è costituito da un termodeodoratore con recupero di calore atto a recuperare 4086 Kw sotto forma di vapore con produzione diretta mediante un generatore a tubi di fumo. Le parti di cui si compone sono:

- camera di combustione adiabatica;
- impianto di combustione per gas metano;
- caldaia a recupero a tubi di fumo;
- bocca di aspirazione fumi dal processo;
- quadro elettrico centralizzato.

Tabella C.1.2b – Dati tecnici del postcombustore

Sigla emissione	E3
Portata di esercizio	14350 Nm ³ /h
Portata fumane in arrivo	5.000 kg/h
Portata aria di processo	1.500 kg/h
Portata aria di combustione	6.000 kg/h
Tipologia del sistema di abbattimento	termodeodoratore
velocità di ingresso in camera di combustione	Regime turbolento circa 10 m/s
temperatura fumi in ingresso	900°C
temperatura aria di processo in arrivo	50°C/100°C



temperatura aria di combustione in arrivo	20°C
temperatura massima in camera di combustione	950°C
temperatura di lavoro in camera di combustione	>750°C
temperatura di riferimento di combustione	>750°C
tempo di permanenza	>1 sec
temperatura dei fumi in uscita	200°C/280°C circa
temperatura acqua di alimento	130°C
potenzialità del bruciatore	4.070 kW/h
tipo di combustibile	Metano/grasso*
Inquinanti emessi	COT, NOx, CO, NH ₃ , PTS

* utilizzato, in alternativa al metano, nel rispetto del Reg. CE 1069/2009 (ex 1774/2002) e smi.

Tabella C.1.2c Dati tecnici del biofiltro

SIGLA	E1bis
Portata massima di progetto m ³ /h	21000
Sistema di abbattimento	BF.01
Temperatura	ambiente
Tipo di biofiltro	vasca aperta costruita con pannelli sandwich da 60 mm di spessore. Riempimento: griglie in materiale plastico e biomassa di tipo legnoso. Dimensioni 10x16 m
Compartimentazione	n.1 modulo
Perdita di carico mm	30-50 mm H ₂ O
Altezza letto	2 m
Carico specifico	65 m ³ /h
Umidità letto filtrante	55-85%
PH del letto filtrante	6-8
Copertura	Non prevista
Rendimento medio garantito %	95
Rifiuti prodotti dal sistema kg/g	Solo percolato 1 m ³ /g
Riciclo effluente idrico	Percolato non riutilizzabile sul biofiltro
Consumo d'acqua m ³ /h	2-5 m ³ /g
Gruppo di continuità	Non presente
Consumo energetico	18-25 kW
Sistema di riserva	-
Trattamento acque	Smaltimento esterno
Sistemi di controllo	Sonde per controllo temperatura ed umidità, pressostato
Manutenzione ordinaria ore/settimana	1-2 ore settimana
Manutenzione straordinaria ore/anno	5 ore/anno

Nel luglio 2010 è stata installata una centralina meteo per il monitoraggio dei parametri climatici, al fine di verificare l'incidenza delle condizioni atmosferiche sfavorevoli per le abitazioni presenti nelle vicinanze dello stabilimento.



2.5 Il paragrafo C.2 “Emissioni idriche e sistemi di contenimento” viene modificato nelle parti in grassetto come segue:

C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento

C.2.1 Emissioni idriche

L'azienda dispone di un punto di scarico autorizzato:

1. Scarico n. 1: Acque da servizi igienici, prima pioggia e seconda pioggia eccedente i volumi accumulati per riutilizzo nel ciclo produttivo.

Risulta installato un dispositivo di separazione e trattamento acque di prima pioggia conforme a quanto previsto dal RR 4/2006; le acque di prima pioggia dopo il trattamento sono immesse in rete fognaria comunale insieme alle acque di seconda pioggia in un quantitativo eccedente i volumi accumulati per eventuali riutilizzi per lavaggi. Nel tratto a valle della rete fognaria interna, che adduce allo scarico S1, sono collettate le acque reflue domestiche. Le acque decadenti dai pluviali sono smaltite attraverso tre pozzi perdenti.

Attualmente le acque provenienti dai cicli di lavorazione sono smaltite direttamente nel processo produttivo, ulteriori reflui sono costituiti principalmente da:

- Lavaggi automezzi e **aree di lavorazione**, smaltiti come rifiuti o inviati al post-combustore;
- Acque dello scrubber con volume pari a circa 2-3 mc/settimana smaltiti come rifiuti;

A seguito della modifica oggetto del presente atto si aggiungeranno:

- **Percolato da biofiltro (stimato in 1mc/g circa) che sarà smaltito come rifiuto;**
- **Acque meteoriche di dilavamento della platea impermeabilizzata su cui sarà installato il biofiltro (440 mq di cui 280 mq esterni al biofiltro) che saranno disperse nel suolo nell'area drenante circostante;**
- **Acque meteoriche di dilavamento delle nuove superfici impermeabilizzate (1391 mq) che saranno convogliate al sistema di separazione della prima pioggia, già sufficientemente dimensionato.**

Le caratteristiche e la provenienza degli scarichi sono riportate di seguito:

Tabella C.2.1: Emissioni da scarichi industriali e civili

Sigla	LOCALIZZAZIONE	Tipologia di acque scaricate	Frequenza scarico			Ricettore	
			h/gg	gg/sett	gg/mese	Tipologia	Nome
S1	E: 9°00'12,24''	acque da servizi igienici, prima pioggia e seconda pioggia non riutilizzate	12	6	28	fognatura comunale	Gestore Antiga
	N: 45°42'39,91''						
S2	E: 9°00'13,46''	Acque civili nuovo fabbricato spogliatoi*	discontinua			fognatura comunale	Gestore Antiga
	N: 45°42'38,93''						

* Lo scarico delle acque reflue domestiche in rete fognaria comunale ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.Lgs. n.152/06 è sempre ammesso nel rispetto dei regolamenti del soggetto gestore del servizio idrico integrato. Tali acque non risultano pertanto da autorizzare con il presente atto.

I reflui civili provenienti dal nuovo locale adibito a spogliatoio saranno convogliati in fognatura nel punto di scarico S2, già esistente ma non utilizzato da anni per i motivi di seguito illustrati.



Lo scarico S2 di acque reflue industriali in pubblica fognatura (8000 mc/anno), allo stato attuale, è in regime di sospensione (vedi nota società Antiga S.p.A. prot. n. 2266/02/am del 20 maggio 2002, allegato n. 1). Nel corso del 2002, da un'analisi delle acque prelevate da tale scarico è emerso che i valori di COD ed ammoniaca totale eccedevano i limiti per lo scarico in pubblica fognatura: la società che gestisce l'impianto centralizzato di depurazione (Antiga S.p.A.), non ha derogato sugli stessi, pertanto ad oggi lo scarico è sospeso. L'Azienda, con nota del 03/12/2008, ha richiesto alla Provincia la riattivazione di tale scarico per le acque di lavaggio degli automezzi e dei pavimenti delle aree di lavorazione; la proposta di modifica è stata valutata congiuntamente da tutti gli enti interessati che, nella riunione del 04/12/2009, hanno espresso parere negativo per la riattivazione dello scarico S2 così come proposto e nelle attuali condizioni impiantistiche. Pertanto la ditta continuerà a smaltire le acque di lavaggio come rifiuto o a inviarle al post-combustore.

Inoltre la tubatura che adduce allo scarico di acque reflue industriali S2 è chiusa.

Questo tratto di rete fognaria ricade inoltre in fascia di rispetto di un pozzo a captazione idropotabile: nel raggio di 500 m dal perimetro aziendale è presente un pozzo ad uso potabile denominato "pozzo via Trento" che è stato oggetto di ridelimitazione con criterio temporale (Decreto n. 30864 del 07.12.2001 dalla Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità della R.L.) e pertanto nell'intera area dell'opificio in oggetto non sono applicabili le specifiche prescrizioni/divieti di cui al D.Lgs 152/06.

Il PGT mantiene la perimetrazione individuata nel PRG, confermando quanto sopra.

2.6 Il paragrafo E.1.1 Valori limite di emissione è modificato come segue

Nella tabella E.1.1 è inserita la riga relativa al nuovo punto emissivo E1bis.

Tabella E.1.1 – Valori limite per le emissioni

EMISSIONE	PROVENIENZA		PORTATA DI PROGETTO m ³ /h	PORTATA DI ESERCIZIO Nm ³ /h	DURATA h/g	INQUINANTI	VALORI LIMITE mg/ Nm ³
	Sigla	Descrizione					
E1bis***	E1bis	Biofiltro	21.000	18.900	24	PTS	10
						aldeidi	20

(*) PER L'EMISSIONE E1BIS DOVRANNO ESSERE PRESI A RIFERIMENTO I SEGUENTI VALORI GUIDA, NON PRESCRITTIVI, CHE RAPPRESENTANO PARAMETRI DI CONTROLLO DEL BUON FUNZIONAMENTO DEL BIOFILTRO:**

TOC 50 mg/Nmc; H₂S 5 mg/Nmc; NH₃ 5 mg/Nmc; emissioni odorigene 500 UO/m³ (valore determinato sulla base dei dati delle campagne olfattometriche e della % di rendimento medio garantito del biofiltro dichiarato dall'Azienda). I dati rilevati in occasione delle analisi annuali dovranno essere confrontati con tali valori.

2.7 I Paragrafi E.1.2 – E.1.3 – E1.4 sono modificati nelle parti in grassetto come segue:

1. Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo.
2. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione.
3. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.



4. L'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti.
5. I risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati:
 - a. Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm³;
 - b. Portata dell'aeriforme espressa in Nm³/h;
 - c. Il dato di portata deve essere inteso in condizioni normali (273,15 ° K e 101,323 kPa);
 - d. Temperatura dell'aeriforme espressa in °C;
 - e. Ove non indicato diversamente, il tenore dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo.
 - f. Se nell'effluente gassoso, il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, la concentrazione delle emissioni deve essere calcolata mediante la seguente formula:

Dove

$$E = \frac{21 - O}{21 - O_m} \times E_m$$

E = Concentrazione da confrontare con il limite di legge

E_m = Concentrazione misurataO_m = Tenore di ossigeno misurato

O = Tenore di ossigeno di riferimento

6. Si ritiene utile la rilevazione dei dati climatici rilevati dalle centraline meteo, per quanto concerne le molestie olfattive al fine di avere un quadro della direzionalità dei venti. Il Gestore dovrà fornire ad ARPA i suddetti dati con una frequenza indicata nel presente A.T. nel Quadro F, allegando anche il certificato di taratura della centralina e il programma di manutenzione della stessa.

E.1.3 Prescrizioni impiantistiche

7. Tutti i sistemi adottati per il contenimento delle emissioni in atmosfera devono rispondere ai requisiti tecnici e ai criteri previsti dalla D.G.R. 30 maggio 2012, n. XI/3552 o garantire prestazioni ambientali almeno equivalenti a quelle riportate nella medesima delibera.
8. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro secondo l'art.270 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Qualora un dato punto di emissione sia individuato come "non tecnicamente convogliabile" fornire motivazioni tecniche mediante apposita relazione all'Autorità Competente.
9. Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse.
10. Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al monitoraggio dei parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguiti secondo quanto riportato nel piano di monitoraggio.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
 - manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;



- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Nel caso in cui si rilevi per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi dovranno essere riviste in accordo con A.R.P.A. territorialmente competente.

11. La lavorazione del materiale, intendendosi come inizio della lavorazione l'approvvigionamento del materiale al cuocitore, **potrà essere effettuata per non più di 16 h/giorno**, salvo i casi di carattere eccezionale sotto specificati **che rendano necessario e indispensabile il protrarsi delle lavorazioni oltre le 16 h/g:**

- a. carichi straordinari disposti dall'autorità competente per ragioni di ordine sanitario;
- b. nelle seguenti giornate (aventi carattere prefestivo) qualora il cuocitore sia già in funzione, fino all'esaurimento del materiale conferito: 5 gennaio, vigilia di Pasqua, 24 aprile, 30 aprile, 1 giugno, 14 agosto, 31 ottobre, 7 dicembre, 24 dicembre e 31 dicembre;
- c. **in caso di operazioni di manutenzione straordinaria agli impianti o particolari fermi agli impianti della Società o di altre società che si occupano di raccolta e trasformazione di prodotti animali.**

Nei casi di cui sopra il Gestore dovrà provvedere a comunicare preventivamente e comunque non appena a conoscenza della circostanza, ad ARPA e all'autorità competente, il protrarsi della lavorazione **oltre le 16 h/g. Il Gestore dovrà compilare, e tenere costantemente aggiornato, un apposito registro giornaliero sul quale riportare gli orari di inizio e fine lavorazione da tenere a disposizione degli Enti di controllo.**

Nel caso in cui siano rilevate molestie olfattive causate dall'Azienda in fase di esercizio degli impianti, ferme restando le modalità operative contenute nella DGR n.3018 del 15.02.2012, l'Autorità competente si riserva la facoltà di rivalutare la presente prescrizione.

12. Fermo restando che dovrà essere garantita la lavorazione di tutto il materiale conferito entro e non oltre le 24 h dal ricevimento, il materiale conferito entro le ore 17:00 dovrà essere lavorato in giornata nel momento in cui, entro tale ora, si sia raggiunto un quantitativo minimo di 20.000 kg.

Se tale quantitativo non sarà raggiunto, il Gestore effettuerà le opportune valutazioni sul carico pervenuto per attivare comunque la lavorazione, oppure tale materiale dovrà essere stoccato nella vasca di raccolta, garantendo che non vi sia fuoriuscita di emissioni odorigene dal capannone di stoccaggio.

Durante lo stoccaggio in vasca dovrà essere attivato **l'impianto di aspirazione del locale materia prima con convogliamento al punto E1bis** e/o eventuali ulteriori presidi esistenti atti a garantire quanto sopra prescritto.



In caso di stoccaggio dovuto ai seguenti motivi:

- a) guasto agli impianti;
- b) eventi eccezionali;
- c) stoccaggio prima delle 17:00 qualora il materiale non abbia raggiunto il quantitativo minimo sopra indicato;
- d) stoccaggio fra le 17:00 e la ripresa produttiva del mattino successivo del materiale conferito nella fascia oraria 17.00-21.00;

il Gestore dovrà compilare, e tenere costantemente aggiornato, un apposito registro sul quale riportare la data, i quantitativi pervenuti nelle varie fasce orarie e la motivazione dello stoccaggio (come da punto F.4).

Lo stoccaggio del materiale è permesso esclusivamente per le casistiche di cui sopra (punti a), b), c) d)).

13. Le operazioni di carico delle farine dovranno avvenire esclusivamente all'interno dell'area indicata (vedi planimetria allegata). Tale area dovrà essere separata da quella di accumulo dei materiali mediante paratia fissa, garantendo che non vi sia fuoriuscita di emissioni odorigene all'esterno del perimetro dello stabilimento anche mediante l'utilizzo di veicoli con idonei sistemi di rapida ed efficace copertura.
14. Tutti i generatori di potenzialità tale da essere soggetti ad autorizzazione devono essere provvisti di un sistema di controllo della combustione ai fini di ottimizzarne i rendimenti; tale sistema, da installare solitamente all'uscita della camera di combustione, deve garantire la misura e la registrazione dei parametri più significativi della combustione (CO o CO+H₂, O₂ e temperatura), ai fini della regolazione automatica della stessa.
15. Devono essere tenute a disposizione di eventuali controlli le schede tecniche degli impianti di abbattimento attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici richiesti dalle normative di settore.

E.1.4 Prescrizioni generali

1. Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio secondo quanto stabilito dall'art. 271 comma 13 del D.Lgs 152/06.
2. Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti" (art. 3, c. 4, d.p.r. 322/71). Nel caso in cui ciò non avvenga, il refluo dovrà essere smaltito come rifiuto associandolo a specifico codice CER previa caratterizzazione dello stesso prima del primo smaltimento.
3. Tutti i condotti di adduzione e di scarico che convogliano gas, fumo e polveri, devono essere provvisti ciascuno di fori di campionamento dal diametro di 100 mm. In presenza di presidi depurativi, le bocchette di ispezione devono essere previste a monte ed a valle degli stessi. Tali fori, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.
4. Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di



abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali, dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'Autorità Competente, al Comune e all'ARPA competente per territorio. Gli impianti potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati.

5. La criticità di maggior rilievo è rappresentata dal problema del controllo degli odori che si sviluppano dal processo, problema che accomuna questa tipologia di attività e di non sempre facile risoluzione vista anche, nel caso specifico, la vicinanza di abitazioni. Per questo motivo:
 - gli impianti di abbattimento, con ciclo ad umido, devono entrare in esercizio prima della produzione (almeno 30 minuti) e fermarsi dopo la fine della produzione per un tempo di almeno 2 ore e comunque adeguato per trattare tutti i residui che potrebbero causare emissioni odorogene.
 - **L'aspirazione dell'aria del locale materia prima, collegata all'impianto di biofiltrazione, dovrà funzionare in continuo 24/24h indipendentemente dalla presenza in vasca del materiale da lavorare.**
 - **Fatto salvo quanto indicato nel Piano di monitoraggio** le campagne olfattometriche dovranno essere effettuate anche nel caso di eventuali variazioni di destinazione d'uso dell'area circostante il complesso, oppure in seguito a modifiche impiantistiche significative e/o variazione delle sostanze utilizzate.
6. Per gli impianti di abbattimento ad umido (scrubber) deve essere garantito il funzionamento anche in assenza di fornitura di energia elettrica di rete.

IN CASO DI ATTIVAZIONE DI NUOVI PUNTI DI EMISSIONE O MODIFICA DI QUELLI ESISTENTI:

8. Il Gestore, almeno **15 giorni prima** di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti nuovi od oggetto di modifica, deve darne comunicazione in via telematica e firmata digitalmente al SUAP (per il successivo inoltro a Provincia, Comune e ARPA competenti per territorio).

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato, il Gestore dovrà presentare alla Provincia una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia di Como non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

9. **Entro 20 giorni dalla data di messa a regime** degli impianti nuovi od oggetto di modifica, il Gestore è tenuto ad attuare un ciclo di verifiche in campo volte a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati e così permettere la determinazione della valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa.
 - Il ciclo di campionamenti dovrà essere inserito in un periodo di marcia controllata degli impianti non inferiore a 10 giorni e così da permetterne l'esecuzione secondo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, così da sviluppare una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di



campionamenti ivi previsti e consenta di cogliere l'obiettivo di descrivere il ciclo produttivo in essere dai punti di vista concorrenti dell'esercizio degli impianti e delle emissioni generate;

- gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 2 mesi dalla data di messa a regime degli impianti, in via telematica e firmati digitalmente, al SUAP (per il successivo inoltra a Provincia, Comune e ARPA competenti per territorio) ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate, evidenziando se durante la messa a regime dell'impianto sia stata necessaria l'installazione di un sistema di abbattimento per il rispetto dei limiti, nonché le strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Le verifiche successive devono essere eseguite con la frequenza indicata nel Piano di monitoraggio a partire dalla data di messa a regime degli impianti. I punti di misura e campionamento delle nuove emissioni dovranno essere conformi ai criteri generali fissati dalla norma UNI 10169.

2.8 Al paragrafo E.2.4 "Prescrizioni generali" sono aggiunte le seguenti prescrizioni:

11. Sui nuovi piazzali di pertinenza dell'Azienda ricoperti di ghiaia non è consentito lo svolgimento delle attività indicate all'art. 3 comma 1 lettera d) del R.R. 4/06 ed è quindi vietato il deposito, il carico, lo scarico, il travaso e la movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06.
12. Nel punto S2 con recapito in rete fognaria non è consentito alcuno scarico di acque reflue, ad eccezione di quello delle acque reflue domestiche.

2.9 Il paragrafo E.3.2 – Rumore è modificato come segue:

E.3.2 Requisiti e modalità per il controllo

1. **Entro 3 mesi dalla messa a regime dell'impianto di biofiltrazione, il Gestore dovrà condurre una campagna di rilievi fonometrici finalizzati a verificare l'effettivo rispetto dei limiti normativi notturni e diurni e dovrà trasmetterne gli esiti a Comune, Provincia e ARPA. Tenuto conto del fatto che con il presente atto viene consentito lo svolgimento dell'attività produttiva anche nel periodo notturno (alle condizioni richiamate alla prescrizione E.1.3 pt 11), le rilevazioni fonometriche notturne dovranno essere eseguite con gli impianti produttivi in funzione.**
2. Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal D.M. del 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all'indagine.

2.10 Paragrafo E.5 – Rifiuti

Il rifiuto costituito dal percolato del biofiltro potrà essere stoccato nella vasca esistente nel rispetto della prescrizione di cui al paragrafo E.5.3 n.14, diversamente dovrà avere uno stoccaggio separato.



2.11 La tabella F.1 è modificata nelle parti indicate in grassetto:

Tabella F.1 – Finalità del monitoraggio

Obiettivi del monitoraggio e dei controlli	Monitoraggi e controlli
Valutazione di conformità AIA	X
Aria	X
Acqua	X
Rifiuti	X
Rumore	X
Raccolta di dati ambientali nell'ambito delle periodiche comunicazioni (es. E-PRTR per tutte le matrici) alle autorità competenti	X

2.12 Il paragrafo F.3.4 – Aria è modificato come segue:

Monitoraggio dei punti di emissione in atmosfera

La seguente tabella individua per il nuovo punto di emissione E1bis, in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato:

Tabella F.3.4 – Inquinanti monitorati

	E1bis	Tempistica di controllo	Metodi
Ammoniaca (NH ₃)	X*	Annuale	M.U. 632 Manuale 122
COT (con FID)	X*	Annuale	UNI EN 13526
polveri (PTS)	X	Annuale	UNI EN 13284-1 o 2
Aldeidi	X	Annuale	Metodo UNICHIM 487 / NIOSH 2016
H ₂ S	X*	Annuale	-
Emissioni odorogene	X*	Annuale	UNI EN 13725

* Per confronto con valori guida

Rilevazione dei dati meteo climatici

Semestralmente il Gestore dovrà inviare ad ARPA i dati rilevati dalla centralina meteo installata presso l'impianto. Tali dati dovranno essere trasmessi, oltre che in formato .pdf, anche in formato editabile.

	Frequenza
Invio dati rilevati dalla centralina meteo ad ARPA	Semestrale



Indagini olfattometriche

Annualmente il Gestore dovrà provvedere all'effettuazione di una campagna di olfattometria dinamica, correlata con i dati meteorologici locali di cui sopra, da compiersi nelle seguenti condizioni:

per il 2019

- Assetto A: E4 (E1 + E3) + E5 + E1bis (tutte le emissioni attive)
- Assetto B: E4 (E1) + E5 + E1bis (cuocitore spento)

successivamente

- Assetto A: E4 (E1 + E3) + E5 + E1bis (tutte le emissioni attive)
- Assetto B: E4 (E1) + E1bis (cuocitore spento)

L'indagine dovrà essere svolta effettuando prelievi contestuali in corrispondenza dei presidi di aspirazione presenti nei diversi reparti (ad esclusione dell'aspirazione del deposito automezzi) e ai punti emissivi E4, E1bis ed E5.

I risultati delle indagini di cui sopra e l'interpretazione dei dati ottenuti dovranno essere sintetizzati in una relazione da trasmettere annualmente all'Autorità competente e ad ARPA.

2.13 Il paragrafo F.4 è modificato nelle parti in grassetto:

Tutti i controlli effettuati sono registrati sulla modulistica interna così come previsto dalla procedura di gestione della manutenzione.

Tabella F.4/a – Controllo sui punti critici

N. ordine attività	Impianto/parte di esso/fase di processo	Parametri				Perdite	
		Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
1	cuocitore	temperatura	continuo	Regime	Automatico	odori	su carta e pc
1	Biofiltro	Sonda temperatura, umidità e pressostato	continuo	Regime	Strumentale	Inquinanti di controllo	Sistema informatico o cartaceo
1	Combustore	Temperatura	continuo	regime	Automatico	COV, NOx	Sistema informatico o cartaceo
2	De-NOx	sonda di temperatura a valle del modulo di catalisi	Continuo	Regime	Automatico	NOx	-

**Tabella F.4/b– Interventi sui punti critici**

Impianto/parte di esso/fase di processo	Tipo di intervento	Frequenza
biofiltro	Controlli ugelli	annuale
	Controllo stato umidificatore, ventilatore	annuale
	manutenzione	Come da manuale costruttore
cuocitore	taratura sonda temperatura	annuale
	manutenzione generale	mensile
frantumatore	Verifica distanza coltelli	mensile
Pozzetto prelievo campioni	Pulizia con asportazione dei sedimenti dal fondo	Mensile
DeNOx	Taratura sonda DeNOx	Annuale

PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

Le planimetrie di riferimento aggiornate a seguito delle modifiche oggetto del presente atto sono riportate nella seguente tabella.

TITOLO	ALLEGATA A	SIGLA	NOME FILE	DATA
Restituzione planimetria dell'impianto con indicazione nuove aree	Integrazioni inoltrate dal SUAP con nota n.8227 del 4/12/2018	Tav.01	01. Plan AIA_master 30 nov.PDF	Rev.2 del novembre 2018
Schema rete fognaria	Integrazioni inoltrate dal SUAP con nota n.8227 del 4/12/2018	Tav.02	02. Plan AIA fognatura 03 dic.PDF	Rev.2 del novembre 2018
Punti di emissione in atmosfera e relativi condotti	Integrazioni inoltrate dal SUAP con nota n.8227 del 4/12/2018	Tav.03	03. Plan AIA emissioni atmosfera 03 dic.PDF	Rev.2 del novembre 2018